

R.G. 1663/2016



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, composta dai magistrati:

dott. Costanzo Mario Cea Presidente
dott. Filippo Labellarte Consigliere
dott. Vittorio Gaeta Consigliere rel.

ha pronunciato nel procedimento n. 1663/16 R.G. la seguente

SENTENZA

sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Bari del 26.8.2016 in
causa 15295-15, proposto da:

, n. Mali 11.5.1995 (avv. Andrea Zitani)

APPELLANTE

nei confronti di

**Ministero dell'Interno e Commissione territoriale di Bari per il riconoscimento della
protezione internazionale** (Avv.ra distr. Stato)

APPELLATO

nonché

Procuratore Generale presso questa Corte (intervenuto con il P.G. dott. A. Tomasicchio)

FATTO E DIRITTO

Il cittadino maliano chiese al Tribunale di Bari il riconoscimento della
protezione sussidiaria o umanitaria, a lui negate con decisione 24.9.2014 della competente
Commissione.

All'esito di rito sommario, il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese.

Ha appellato , chiedendo l'accoglimento della domanda originaria. Il P.G. e il
Ministero hanno chiesto il rigetto dell'appello.



Il Tribunale ha ritenuto sia l'inattendibilità del racconto di persecuzione relativo al timore dapprima di vendetta di una persona con cui vi sarebbe stato un incidente stradale e poi di ripresa di un sequestro ad opera di ribelli islamisti ai quali sarebbe sfuggito, sia l'estraneità della zona di provenienza (regione di Mopti) al conflitto armato in corso iniziato nel 2012 nel nord del Mali.

L'appellante non contesta in modo specifico il giudizio di inattendibilità del suo racconto ma solo l'inesistenza di pericolo per l'incolumità nella regione di Mopti, posta nel centro-sud del Mali.

La questione è effettivamente controversa. Nella sentenza nr. 1373-16, relativa a richiedente proveniente dal centrosud del Mali, questa Corte affermò che:

“la regione del Koulikoro, posta nel centrosud del Mali, non è tranquilla come ritenuto dal Tribunale, se solo si considera che il suo capoluogo si trova a circa 50 km a nord-est della capitale Bamako, il cui hotel Radisson fu teatro lo scorso 20.11.2015 di violento attacco del terrorismo islamista. Le informazioni del sito www.viaggiaresicuri.it pubblicate il 2.8.2016 e valide fino all'8.10.2016 attestano che l'elevato rischio terroristico ha indotto le Autorità a decretare lo stato di emergenza fino al prossimo 31.3.2017, sì che **“tutto il Mali, compresa la capitale Bamako, è pertanto da considerarsi a rischio, che diviene estremamente elevato nelle regioni a nord della capitale”**.

L'indubbia maggiore pericolosità di tale situazione per gli stranieri, bersagli preferiti del terrorismo islamista, non implica sicurezza effettiva per gli autoctoni neppure nel centrosud, se si considerano l'estensione dello stato di emergenza a tutto il Paese e la presenza (attestata dal rapporto di *Amnesty International* per il



2016) di oltre 130.000 rifugiati maliani nei Paesi vicini e di 60.000 sfollati interni. Il rischio di espansione verso Sud del terrorismo è confermato dall'articolo di <http://www.internazionale.it/notizie/2015/11/21/mali-francia-terrorismo> mentre il recentissimo rapporto 29.9.2006 <http://www.refworld.org/country,...MLI,,57f3a1e54,0.html> attesta un miglioramento assai lento della sicurezza del Paese.

Può quindi richiamarsi l'orientamento espresso nella sentenza 514/16 di questa Corte, che nel riconoscere la protezione umanitaria a richiedente del Sud diede atto che, per un rapporto UNHCR di ottobre 2015, *“gli attacchi terroristici nel nord della regione, sono gradualmente in estensione verso il centro ed il sud del paese e colpiscono in particolare le forze di polizia del Mali, MINUSMA (missione di pace del Consiglio di Sicurezza ONU in Mali), agenzie umanitarie e civili”*, mentre Human Rights Watch attestava per il febbraio 2016 che anche al Sud i gruppi islamisti stavano mettendo in pericolo la popolazione civile (<https://www.hrw.org/news/2016/02/19/mali-abuses-spread-south>).

In siffatta situazione, pur non ricorrendo conflitto armato interno tale da porre in immediato pericolo l'incolumità personale sì da giustificare la protezione sussidiaria, il mancato riconoscimento dei seri motivi umanitari di cui all'art. 5 co. 6° d.lgs. 286/98 comporterebbe un grave pregiudizio per l'appellante, il quale verrebbe posto in una condizione di specifica e radicale vulnerabilità, idonea a pregiudicare le sue possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana”.

Attualmente, le citate informazioni di www.viaggiare Sicuri.it hanno visto confermata la



loro validità fino al 24.1.2017, ma non hanno acquisito maggior rilievo per la decisione. I timori di evoluzione negativa della situazione, emergenti dagli altri elementi indicati, non appaiono tuttavia accresciuti, ma semmai attenuati.

Per il recentissimo World Report 2017 di Human Rights Watch, *“la popolazione civile del Mali nel 2016 ha sopportato una situazione di “né guerra, né pace”, considerato l’arresto del processo di implementazione dell’accordo di pace dell’anno precedente al fine di mettere fine alla crisi politica e militare nel nord del Paese, e gruppi armati legati ad Al-Qaeda hanno sferrato dozzine di attacchi alla forze di sicurezza maliani ed agli operatori internazionali di pace, estendendo le loro operazioni verso sud. Gli attacchi, e il fallimento del disarmo di migliaia di combattenti del conflitto interno svoltosi nel 2012-2013, hanno aggravato la mancanza di sicurezza, creando una sensazione di clima precario per i diritti umani dei civili nella zona settentrionale e centrale del Mali. I civili hanno subito un numero crescente di incidenti legati alla criminalità, nonché disagi dagli scontri tra i gruppi armati. Le elezioni locali, ritardate per molto tempo, si sono tenute il 20 novembre, ma la violenza e le minacce dai gruppi armati hanno impedito agli elettori di poter votare in dozzine di collegi amministrativi locali”* (Malian civilians endured a situation of “no war, no peace” in 2016, as implementation of the previous year’s peace accord to end the military and political crisis in the north stalled, and armed groups linked to Al-Qaeda launched dozens of attacks on Malian security forces and international peacekeepers, extending their operations south. The attacks, and the failure to disarm thousands of combatants from Mali’s 2012-2013 armed conflict, deepened a security vacuum, creating a precarious human rights climate for civilians in central and northern Mali. Civilians suffered increasing incidents of criminality, as well as the fall-out from clashes between armed groups. Long-delayed local elections were held on November 20,



but violence and threats from armed groups prohibited voters in dozens of local administrative areas from taking part.”).

Tale situazione di stallo è confermata nel rapporto 30.12.2016 del Segretario Generale ONU http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/1137 che auspica maggiori interventi specifici per le popolazioni del nord e del centro del Paese.

Il rapporto 14.3.2016 <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslander/afrika/mli/MLI-sicherheitslage-2016-f.pdf> dell'ufficio federale svizzero sull'immigrazione attestava peraltro per lo stesso nord del Mali che *“gli atti di banditismo armato – nel più del 75% dei casi accadono nelle regioni di Gao e Timbuktu al nord – costituiscono la più grande minaccia per i civili. Alcuni conflitti comunitari persistono ugualmente, in particolare nella regione di Gao. Si può notare la predisposizione di diversi meccanismi di dialogo e prevenzione [...]. I civili non sono generalmente né direttamente oggetto degli attacchi da parte dei gruppi terroristici, ma piuttosto continuano ad accadere casi di rappresaglie contro potenziali informatori delle forze nemiche (ovvero forze governative ed internazionali”.*

Se quindi al momento il terrorismo islamista non crea nello stesso nord del Paese una situazione automaticamente qualificabile per i civili come di conflitto armato interno, a maggior ragione ciò vale per il centro-sud. Né in contrario rileva la recentissima ordinanza 26.1.2017 del Tribunale di Bari in causa 6154/16 R.G., prodotta dall'appellante, che ha riconosciuto la protezione sussidiaria a un richiedente al quale sembra attribuita (pag. 4, parte finale) sia la provenienza dal nord che quella dal centrosud del Mali. Dal canto loro, le *briefing notes* 23.1.2017 dell'ufficio federale tedesco per l'immigrazione http://www.refworld.org/publisher.DEU_FOMA...5890ad9b4.0.html menzionano il Mali soltanto per uno specifico sanguinoso attentato qaedista del 18.1.2017 di fronte a una base militare, e



cioè per un singolo episodio di terrorismo, peraltro a Gao nel nord del Paese, e non per una generalizzata situazione di disordine qualificabile come conflitto armato interno.

Anche la situazione strettamente umanitaria del Paese, richiamata nell'appello a proposito di una pregressa grave siccità, è al momento accettabile, alla luce di

<http://reliefweb.int/report/mali/gIEWS-country-brief-mali-02-february-2017> con il quale la FAO segnala ottimi raccolti di cereali nel 2016 e miglioramento della pur difficile situazione complessiva degli abitanti.

L'eventuale rimpatrio, quindi, non esporrebbe l'appellante a una situazione di conflitto armato interno rilevante per la protezione sussidiaria, oppure – tenuto conto della conclamata inattendibilità dei motivi dell'emigrazione indicati alla Commissione e dell'assenza anche di un principio di integrazione nel nuovo contesto di vita – di specifica e grave vulnerabilità personale, rilevante per la protezione umanitaria. L'oscillazione della giurisprudenza anche di questa Corte, correlata alla mutevolezza del contesto socio-politico maliano, costituisce giusto motivo per compensare le spese del presente grado *ex art. 92 cpv. c.p.c.*

L'appellante va ammesso al gratuito patrocinio, alla cui liquidazione si provvede con separato provvedimento. Tanto comporta esenzione dal contributo unificato nonché dal suo raddoppio *ex art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/02.*

P.Q.M.

rigetta l'appello e conferma l'ordinanza appellata, compensando interamente tra le parti le spese processuali del grado; ammette l'appellante al patrocinio a spese dello Stato, disponendo per la sua liquidazione con separato provvedimento.

Così deciso in Bari il 31.1.2017



Il Consigliere est.

dott. Vittorio Gaeta

Il Presidente

dott. Costanzo Mario Cea

